

# Rassegna Stampa

di Lunedì 26 febbraio 2024



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
25	Il Sole 24 Ore	26/02/2024	<i>Sul conflitto di interessi Codice appalti e giudici in direzioni opposte (P.Zerman)</i>	3
6	Corriere della Sera	26/02/2024	<i>Ciucci: Ponte? A giugno il punto di non ritorno</i>	4
11	Italia Oggi Sette	26/02/2024	<i>Corti in conflitto sul superbonus (C.Angeli)</i>	5
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
1	Italia Oggi Sette	26/02/2024	<i>Pnrr. Sicurezza dei dati, troppi oneri (A.Tango)</i>	7
<b>Rubrica Ambiente</b>				
I	Italia Oggi Sette	26/02/2024	<i>Studi pronti ad attaccare le spine (R.Miliacca)</i>	9
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
1	L'Economia (Corriere della Sera)	26/02/2024	<i>Int. a G.Metta: Innovazione - Istituto italiano di tecnologia, il piano di Giorgio Metta (N.Saldutti)</i>	10
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	26/02/2024	<i>Contratto degli studi: welfare, lavoro agile e maternita' piu' tutelata (V.Uva)</i>	13
12	Il Sole 24 Ore	26/02/2024	<i>Per architetti e ingegneri l'Erasmus e' piu' facile</i>	15
12	Il Sole 24 Ore	26/02/2024	<i>Sei mesi per l'Albo R&amp;S. Rush finale per i Ctu (V.Uva)</i>	16

# Sul conflitto di interessi Codice appalti e giudici in direzioni opposte

## Amministrazione

Per il Consiglio di Stato basta il rischio astratto, la norma chiede prove a chi accusa

**Paola Maria Zerman**

L'imparzialità rappresenta un valore fondamentale dell'agire amministrativo.

Per questo rileva anche il solo conflitto potenziale di interessi, perché l'amministratore pubblico non solo deve essere, ma anche apparire imparziale, indipendentemente dal fatto che in concreto abbia effettivamente perseguito un interesse privato.

Lo ha stabilito la sentenza 1064/2024 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto invalida la delibera adottata da un Comune che, sebbene all'apparenza di carattere generale, in realtà era stata assunta in violazione della normativa sul conflitto di interessi.

Infatti, la delibera aveva deciso l'ampliamento di alcuni lotti demaniali di terreno per uso sportivo, che però, in concreto, erano quasi interamente in concessione alla società in cui lo stesso sindaco ricopriva funzioni dirigenziali.

In base alla normativa, infatti (articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000, Testo unico degli enti locali), il comportamento degli amministratori pubblici deve essere improntato all'imparzialità, e per questo devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti «gli interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado».

Il Consiglio di Stato stigmatizza l'operato del sindaco in base a un suo possibile coinvolgimento in astratto, «a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato

e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la Pubblica amministrazione».

L'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e trasparenza (articolo 97 della Costituzione) al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, ancor prima che la propria azione. Non a caso, la cosiddetta legge Severino (legge 190 del 2012) in funzione di prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione, ha introdotto una norma di carattere generale che obbliga il responsabile del procedimento ad astenersi in caso di conflitto di interessi (articolo 6-bis della legge 241/1990).

Va da sé che l'obbligo di astensione è ancor più rilevante nell'ambito di aggiudicazione od esecuzione dei contratti pubblici, per garantire la concorrenza e parità di trattamento di tutti gli operatori.

Tuttavia, in controtendenza rispetto all'interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato di astratta rilevanza del conflitto di interessi, il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) impone, in materia di appalti, la prova concreta dell'esistenza dello stesso.

Infatti, in nome della coerenza «con il principio della fiducia» alla base del nuovo Codice dei contratti (articolo 2), l'articolo 16 dispone che la minaccia all'imparzialità e indipendenza in capo al pubblico amministratore deve essere provata da «chi invoca il conflitto» sulla base di presupposti «specifici e documentati» e «deve riferirsi ad interessi effettivi».

Sarà compito non facile della giurisprudenza individuare le conseguenze sul piano operativo della nuova norma e i suoi effetti sulla garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

The thumbnail shows a newspaper page with several columns of text. At the top right, the date '30 aprile' is visible. There are several headlines and sub-headlines, including one that reads 'Itidontoni, tre vie per i residui attivi in base al loro anno di formazione'. Below the text, there is a table with multiple columns and rows of data, likely related to financial or administrative statistics. The page also contains some smaller text and possibly a logo or graphic at the bottom.

## L'ad di Stretto di Messina

## Ciucci: Ponte? A giugno il punto di non ritorno



**L'incarico**  
 Pietro Ciucci, 73 anni, è amministratore delegato della società Stretto di Messina

«Siamo già al punto di non ritorno — ha detto ieri l'ad della società Stretto di Messina Pietro Ciucci sul progetto del Ponte —, ma la decisione del Cipes a giugno sarà fondamentale. Inoltre, una volta avviati, i lavori non si possono e non si devono fermare». Ciucci, invitato alla Scuola di formazione politica della Lega, sull'eventualità che il piano si possa inceppare, ha aggiunto: «Tutto è possibile, ma

bisogna vedere quanto si è disposti a pagare per tornare indietro», avendo il progetto ottenuto una copertura complessiva. Critico Angelo Bonelli (Avs): «Ciucci conferma che il governo ha costruito un dispositivo di legge, con atti negoziali (segreti) e cambiale in bianco a carico dello Stato. È inaccettabile e faremo di tutto perché gli italiani non paghino il prezzo dei capricci di Salvini, accontentato da Meloni in cambio

del premierato». Sul Ponte Bonelli aveva richiesto un accesso agli atti. Ciucci ha spiegato: «La richiesta era di ottobre, abbiamo risposto che non ci era possibile fornire la documentazione perché era in corso l'istruttoria sull'aggiornamento del progetto, che il 15 febbraio è stato approvato: a giorni quindi tutti gli atti saranno inviati ai ministeri e ai soggetti coinvolti e saranno pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Primo piano** Le Amministrazioni

### Sardegna, va a votare uno su due

L'affluenza è senza scosse

Stabiliti i termini. Lunedì 11 aprile. Dove le polizie saranno rispettate i tempi

**Non «farciamelo strano»**  
 Una proposta bipartisan per il premierato



Un'analisi della giurisprudenza recente su requisiti e obblighi per fruire dei bonus edilizi

# Corti in conflitto sul superbonus

## Pronunce contrastanti su decadenza e perdita di chance

Pagina a cura

DI CRISTIAN ANGELI

**L**a giurisprudenza in materia di bonus edilizi non è ancora consolidata, e giudici diversi giungono a conclusioni diverse. Decadenza dalle agevolazioni e risarcimento per perdita di chance sono i temi più dibattuti. Le difficoltà nella corretta applicazione del superbonus si tradurranno (e si sono già tradotte) in un cospicuo numero di contenziosi. I requisiti e gli obblighi da rispettare per fruire lecitamente delle agevolazioni edilizie sono molti e la normativa non sempre è chiara nel fissarli, date anche le numerose modifiche intervenute. Il rischio è quello di perdere la possibilità di fruire dei bonus, subendo il recupero da parte del Fisco delle eventuali somme già detratte, con aggravio di interessi e sanzioni.

La decadenza può dipendere sia dall'omissione da parte del committente di adempimenti obbligatori, che dal comportamento dell'impresa chiamata ad eseguire i lavori, cosicché, in termini di contenzioso, nel primo caso il beneficiario dovrà far valere le proprie ragioni circa la correttezza del proprio operato, e nel secondo avrà bisogno di raccogliere gli elementi utili a ottenere il risarcimento del danno in termini di perdita di chance.

In entrambi i casi, però, la giurisprudenza è poco matura, ed è difficile rintracciare orientamenti consolidati. Al contrario, le Corti sono spesso in disaccordo. Così, la Cassazione ha ritenuto che non comunicare all'Enea i dati degli interventi agevolabili con Ecobonus ne comporta la decadenza (n. 34151/2022), ma la Corte di giustizia tributaria di Reggio-Emilia (sentenza n. 46/2024) ha recentemente argomentato in senso opposto (si veda ItaliaOggi del 15 febbraio scorso).

E ancora, sulla necessità di provare dettagliatamente il nesso tra l'inadempimento dell'impresa esecutrice e la perdita di un bonus, i giudici

hanno offerto visioni contrastanti, a volte negando totalmente il risarcimento per mancanza di prove, altre accordandolo parzialmente.

Il quadro è in divenire, ma guardare alle pronunce finora emesse aiuta a comprendere in che direzione è conveniente muoversi per tutelare la propria posizione.

Ma andiamo per ordine.

**Obblighi comunicativi e decadenza.** L'art. 4, co. 1-bis del decreto del 19 febbraio 2007 del ministero dell'economia prevede che chi realizza lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio agevolabili con Ecobonus (dl 63/2013, art. 14) è tenuto a "trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori [...] i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica".

Le norme, però, non specificano quale sia la conseguenza che investe colui che non trasmette i dati, o li trasmette tardivamente.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 34151/2022, ritenendo che la conseguenza di tale omissione o tardività sia la decadenza dal diritto al bonus, con tutto ciò che ne consegue in termini di recupero delle somme già detratte e relative sanzioni e interessi. "L'omessa preventiva comunicazione all'Enea", ha spiegato la Suprema Corte, "è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori [...] siano meritevoli dei vantaggi fiscali".

Ma gli orientamenti della Cassazione, per quanto fondamentali, non sono vincolanti, cosa che ha dato modo alla Cgt di Reggio-Emilia di discostarsi da tale interpretazione con la sentenza n. 46/2024 dello scorso 6 febbraio, ritenendo piuttosto che non comunicare all'Enea i dati dei lavori agevolabili con Ecobonus non ne comporti la decadenza.

Ciò in quanto non si rintraccia alcuna norma nell'ordinamento che colleghi a tale omissione la decadenza

dal bonus per indebito utilizzo.

Il giudice emiliano ha dunque impedito all'Agenzia delle entrate di recuperare le somme detratte da un contribuente che non aveva presentato nel termine di 90 giorni dalla fine dei lavori la comunicazione, spiegando che "la legislazione primaria non prevede un obbligo del genere", mentre "la legislazione secondaria (il sopra menzionato dm, ndr.) lo prevede ma non ne sanziona l'inadempimento con la decadenza".

Per prassi giurisprudenziale consolidata, è possibile per un giudice di merito non aderire agli orientamenti di Cassazione, purché offra un'analisi argomentativa che supporti l'iter decisionale adottato (Corte di Cassazione, ordinanza n. 174/2015). Pertanto, la Cgt di Reggio-Emilia ha spiegato anche di essere a conoscenza dell'orientamento di Cassazione poc'anzi evidenziato, che considera decadenziale il termine, ma "non ritiene di poterlo condividere essendo ancorato a motivazioni che competono più ad un legislatore che ad un giudice".

**La perdita di chance.**

Per accedere alle detrazioni edilizie, devono essere eseguiti i lavori che ne danno diritto, e spesso entro specifiche scadenze che è bene indicare nel contratto d'appalto. È chiaro, però, che le cose possono andare storte, e che il committente può trovarsi ad avere a che fare con un appaltatore inadempiente, che lasciando le opere a metà o non completandole in tempo provoca il mancato accesso ai bonus edilizi. Su tale tipo di danno, la prima pronuncia in materia è rappresentata dalla sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Frosinone, dalla quale emerge che un risarcimento è dovuto.

La controversia è sorta tra il proprietario di una villetta e la ditta esecutrice dei lavori da egli commissionati, per i quali avrebbe potuto accedere al 110%. Il contratto d'appalto prevedeva di concludere i lavori entro una specifica data, per rispettare il

dl 34/2020, art. 119, co. 8-bis, che impone il completamento del 30% dei lavori sulle villette entro il 30 settembre 2022 per accedere al Superbonus. Ciò, però, non accadeva, e il proprietario perdeva la detrazione.

Tuttavia, il tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita di chance, ma quantificandolo nel 10% dell'importo dell'appalto, "quale percentuale minima del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell'inadempienza". Il risarcimento, nel dettaglio, avrebbe potuto essere più alto, fino a coprire l'intero valore del bonus mai ottenuto, ma nel caso di specie "il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un'eventuale nuova pratica", considerato che chi ha un reddito sotto i 15 mila euro poteva accedere al superbondus al 90% nel caso in cui non fosse rispettato il richiamato requisito di completamento parziale dei lavori al 30 settembre 2022.

Il committente deve dunque dimostrare che la perdita del bonus dipende direttamente dall'inadempimento dell'impresa, così come confermato dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 2266/2023. In questo caso, il giudice ha negato al proprietario di un immobile che si trovava in una situazione simile il risarcimento del danno consistente nell'aver perso il superbondus, poiché "egli non ha dimostrato né l'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l'incarico [...]; né il collegamento causale tra inadempimento dell'appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire tali altre imprese", evidenziando altresì "l'assenza di una perizia di parte che dettagli con precisione l'eventuale perdita economica".

Insomma, prima di intentare una causa, il committente deve raccogliere tutta una



serie di elementi di prova, sennò il danno da perdita di chance non gli potrà essere riconosciuto. Eppure, è di opinione diversa il Tribunale di Roma, che ha emanato il 13 febbraio scorso la sentenza n. 21607/2024. Anche in questo caso, un committente perdeva un bonus a causa della mancata esecuzione delle opere, ma al momento di decidere sul risarcimento, il Tribunale ha stabilito che “deve essere da questi (l’impresa, ndr.) risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus”, e ciò anche se le prove non sono complete. Infatti, l’attore non aveva fornito alcuna prova dell’impossibilità di reperire sul mercato un’altra impresa per portare a termine i lavori e ottenere l’agevolazione, ma ciò non ha portato il giudice a negare il risarcimento per perdita di chance. Tuttavia, lo ha costretto a ridurre l’importo a una percentuale “determinata equitativamente, pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile”.

© Riproduzione riservata ■

## La giurisprudenza recente


Pronuncia	Massima
<b>Corte di Cassazione, sentenza 34151/2022</b>	“L’omessa comunicazione all’Enea [...] è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori [...] siano meritevoli dei vantaggi fiscali”
<b>Cgt di Reggio-Emilia, sentenza 46/2024</b>	“Nessuna norma prevede la sanzione della decadenza nel caso di carente comunicazione all’Enea”
<b>Tribunale di Frosinone, sentenza 1080/2023</b>	“Il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica [...]. Si ritiene dunque di dover liquidare il danno nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati, quale percentuale minima del beneficio fiscale andata perduta”
<b>Tribunale di Padova, sentenza 2266/2023</b>	“È infondata la domanda di risarcimento [...] in relazione ai danni patiti in conseguenza dell’impossibilità di fruire del Superbonus [...]. Parte attrice non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici [...] né il collegamento causale tra inadempimento e la definitiva impossibilità di reperire tali altre imprese”
<b>Tribunale di Roma, sentenza 21607/2024</b>	“Deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus”





a pag. 6

### Gli ostacoli verso la certificazione



Fonte: "La sfida della cybersicurezza per un'Italia sempre più digitale. Politiche, competenze, regole", I-Com





*I dati dello studio di I-Com evidenziano l'impatto degli adempimenti sulla competitività*

# Sicurezza dei dati, troppi oneri

## La moltiplicazione di prescrizioni ostacola la compliance

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

**P**er il 74% delle imprese italiane il crescente numero di adempimenti previsti dalle normative in materia di cybersecurity impatta negativamente sulla competitività aziendale. In particolare, ad ostacolare il processo di compliance, ossia l'adeguamento al dettato legislativo, sono la mancanza di competenze idonee (51,2%), l'incertezza interpretativa della normativa (44%) e la moltiplicazione di prescrizioni che impongono adempimenti diversi (41%). Secondo l'81% delle aziende per migliorare l'ecosistema della cybersecurity si dovrebbe puntare sulla consapevolezza e sulla formazione del personale in maniera diversificata per ruolo e competenze.

Si tratta dello scenario delineato dal rapporto "La sfida della cybersecurity per un'Italia sempre più digitale. Politiche, competenze, regole", realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com), che fornisce una panoramica sullo stato dell'arte della cybersecurity in Italia e in Europa in merito a approcci normativi, grado di sicurezza, attacchi subiti da aziende e istituzioni pubbliche, sistemi di certificazione, consapevolezza di aziende e cittadini.

"Cruciale insistere sul rafforzamento della cultura di base in cybersecurity e investire su iniziative idonee a formare i cittadini, affinché acquisiscano al meglio queste capacità", osserva Stefano da Empoli, presidente I-Com. "Molte delle iniziative già attive in questo campo nascono e si sviluppano anche grazie al settore privato, spesso in collaborazione e/o col patrocinio di enti pubblici. Appare, dunque, utile che queste forme di collaborazione pubblico-privato possano essere rafforzate e messe maggiormente a sistema".

Dai dati Clusit, citati nel focus, si evince come negli ultimi anni il numero di cyberattacchi annuali a livello globale sia cresciuto di oltre il 60%, passando da 1.554 del 2018 a 2.489 del 2022. Inoltre, anche

i valori del primo semestre del 2023 appaiono preoccupanti, in quanto si è raggiunta la quota di 1.382 attacchi, ben 637 in più rispetto al primo semestre del 2018. Negli ultimi tre anni, peraltro, prevalgono gli attacchi che hanno prodotto effetti dannosi importanti per le vittime, comprese ingenti perdite economiche e di dati. In Italia, nel primo semestre del 2023, sono stati registrati 132 attacchi di particolare gravità, ossia una media di 22 al mese, circa dieci volte più elevata rispetto a quella rilevata nel 2018.

**A rischio la competitività aziendale.** In base agli esiti dell'indagine sull'impatto degli adempimenti prescritti dalle normative sulla cybersecurity sulla competitività aziendale, per il 39% delle grandi imprese la principale criticità è legata agli investimenti necessari alla compliance, il 54% delle aziende di medie dimensioni si concentra sulla numerosità degli oneri burocratici e amministrativi richiesti, il 29% delle piccole imprese si preoccupa prioritariamente dell'impatto sui rapporti con la filiera. Per quanto riguarda, invece, i fattori che rendono difficoltosa la compliance rispetto alle norme, prevale la mancanza di competenze idonee, sia internamente sia sul mercato del lavoro, a seguire l'incertezza interpretativa della normativa e la moltiplicazione, spesso disorganica, di prescrizioni che impongono adempimenti diversi ma che sono tese al raggiungimento del medesimo obiettivo. Sul fronte dell'eventuale incremento delle risorse destinate alla cybersecurity, il 51,2% dei rispondenti sta ancora valutando tale eventualità, il 36,1% delle imprese ha già deciso di aumentare gli investimenti mentre il restante 12,6% non stanzierà ulteriori risorse. Peraltro, oltre che puntare sulla consapevolezza e sulla formazione del personale, le aziende ritengono che vadano riservati più aiuti finanziari alle imprese e rafforzata la collaborazione pubblico-privata.

In merito all'adozione di

una o più certificazioni volontarie di cybersecurity, la maggior parte delle imprese delle tre classi dimensionali non ha conseguito alcun tipo di certificazione. Considerando solo le grandi imprese rispondenti, il 36% delle stesse ha già adottato una o più certificazioni di cybersecurity, mentre un ulteriore 8% sta lavorando per ottenere la prima entro un anno. Tra le medie imprese i risultati sono ben diversi, solo l'11% ha acquisito almeno una certificazione, mentre il 14% intende ottenere la prima certificazione entro un anno.

Quanto alle piccole imprese, solo una di quelle che ha risposto all'indagine ha già adottato una certificazione e un'altra punta a perseguire la prima entro un anno. Tra gli ostacoli percepiti dalle imprese per l'ottenimento di una certificazione volontaria, il principale (38%) risiede nei costi elevati che non sono considerati come proporzionati ai benefici che ne possono conseguire. A seguire, quasi il 27% sostiene che i tempi per l'esecuzione della valutazione e il rilascio della certificazione sono troppo lunghi. Tra coloro che hanno dichiarato di avere adottato almeno una certificazione, i principali effetti direttamente riconducibili ad essa sono il miglioramento dell'immagine e della reputazione dell'impresa nei confronti degli stakeholders (45%), una maggiore consapevolezza dei dipendenti e dei collaboratori esterni (39,7%) e più possibilità di partecipare a bandi di gara pubblici o privati (29,5%).

**Il panorama legislativo.** Vista la crescente importanza del tema si assiste al proliferare di interventi normativi, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale. L'Ue sta delineando un ecosistema normativo della sicurezza informatica piuttosto articolato. Il regolamento n. 881/2019 (Cybersecurity Act) ha fissato gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all'Enisa (Agenzia dell'Unione europea per la cybersecurity) e ha delineato un quadro per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cybersecu-

rità. Nel 2020 la Commissione europea ha lanciato il "Cybersecurity package", costituito in primis dalla "Strategia dell'Ue in materia di cybersecurity per il decennio digitale", a cui ha fatto seguito la direttiva n. 2557/2022 sulla resilienza dei soggetti critici (direttiva Cer - Resilience of critical entities). Il 27 dicembre 2022, invece, è stata approvata la direttiva 2022/2555 (Nis2) che ha prescritto l'adozione di misure tecniche, organizzative e operative adeguate e proporzionate in materia di cybersecurity. La direttiva, inoltre, ha declinato obblighi di segnalazione in caso di incidenti significativi, ha previsto misure di vigilanza e individuato misure per garantire la sicurezza della filiera. Ad integrazione, nello scorso mese di settembre la Commissione europea ha pubblicato i primi orientamenti sull'applicazione di alcune norme fondamentali della direttiva Nis2. Il termine di recepimento per gli Stati membri delle direttive Cer e Nis2 è fissato al prossimo 17 ottobre.

Anche in Italia si è definito un nuovo ecosistema normativo in materia di sicurezza informatica. Il decreto legge n. 105/2019, convertito con la legge n. 133/2019, ha istituito il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Psn) al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori. Nel 2021 è stata, poi, istituita, in attuazione delle previsioni del Pnrr, l'Agenzia per la cybersecurity nazionale (Acn), mentre proprio nei giorni scorsi ha avuto il via libera definitivo da parte del parlamento Legge di delegazione europea 2022-2023 che si occupa, in particolare, dei principi e dei criteri per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva Nis2.

— © Riproduzione riservata —



Legali in pole position per seguire il decollo delle Comunità energetiche rinnovabili

# Studi pronti ad attaccare le spine

DI ROBERTO MILIACCA

**C**omunità energetiche rinnovabili, si parte. Il 24 gennaio è entrato in vigore il decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che sblocca la diffusione delle Cer in Italia, attingendo alle risorse del Pnrr destinate a questi progetti, pari a 2,2 miliardi. D'ora in poi, quindi, cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, potranno mettersi insieme costituendo un soggetto giuridico nuovo, la Cer appunto, per condividere l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti che sono nella disponibilità di uno o di più soggetti che si sono associati alla comunità, e localizzati all'interno di un medesimo perimetro geografico. Il decreto punta a favorire lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produ-

zione di energia rinnovabile tramite due benefici tra loro cumulabili: l'erogazione di un contributo a fondo perduto massimo del 40% delle spese ammissibili e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa, cumulabili tra loro. Incentivi però non applicabili ad impianti già in funzione. Con il quadro normativo ormai praticamente definito, adesso resta solo da partire. Il primo passo, per le neonate comunità, sarà quello di costituirsi in un soggetto con personalità giuridica (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc), ossia dotare la Cer di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. E qui entrano in gioco gli studi legali, che accompagneranno la costituzione di questi veicoli, così come spiegato questa settimana ad AffariLegali da alcuni di loro. Già al lavoro per efficientare energeticamente il paese.





## IL COLLOQUIO

**Istituto italiano di tecnologia, il piano di Giorgio Metta**

di NICOLA SALDUTTI 11

**Oltre ai 5 programmi bandiera, ci sono altre due frontiere su cui sviluppare nuovi progetti: la space economy e i beni culturali****Il 16 febbraio è stato approvato il nuovo piano strategico che guiderà l'Istituto nei prossimi anni con un investimento di circa un miliardo**

Il direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia racconta il percorso di crescita al 2029  
«Clima, medicina, cervello. Al centro delle nostre scelte l'impatto sulla società e le imprese»

di NICOLA SALDUTTI

# IL PIANO **METTA** PER L'IIT

**S**e volete tuffarvi nel mondo che sarà (o in quello che è già molto avanti) basta che vi affacciate sul sito dell'Istituto italiano di tecnologia, una delle scommesse sul futuro messe in campo vent'anni fa dallo Stato, nata a Genova e ora presente in undici città. Con duemila ricercatori che vengono da ogni parte del mondo e che studiano, studiano. Ma soprattutto pensano a quali applicazioni poter realizzare.

Dice il direttore scientifico, Giorgio Metta: «A tutti i ricercatori e alle ricercatrici diciamo subito che hanno due cappelli, quello dello scienziato completamente libero di esplorare ma che non devono mai dimenticare le applicazioni. Immaginare quello che si potrà fare con le innovazioni che scoprono». Ecco la formula dell'Iit, una specie di cacciatorepediniere nell'oceano della conoscenza e delle transizioni, quella ambientale e digitale, ma anche quella medica. Velocità e capacità di anticipare. Hanno lavorato molto per il nuovo piano strategico approvato il 16 febbraio scorso, che guiderà il percorso fino al 2029, un piano finanziario di circa un miliardo che si muoverà su cinque direttrici.

## I laboratori

«Il cuore è l'utilizzo del dato per fare cose diverse, una serie di programmi che definiamo bandiera, che hanno tutti in comune una cosa — sottolinea Metta —: l'impatto sulla so-

cietà, sulle imprese, sulla nostra vita. Basti pensare alla tecnologia che potrà rendere il costo della salute sempre meno elevato e le cure sempre più accessibili». Il primo elemento è legato alle tecnologie per la sostenibilità. «In questo caso l'impatto è evidente, tutto il pensiero circolare sui nuovi materiali, sulla riduzione delle emissioni di Co2. Ma anche se pensiamo ai consumi energetici dell'intelligenza artificiale, bisogna ragionare molto su elettronica e criticità per l'ecosistema». Bio-tecnologia, potremmo dire. Come combinare gli obiettivi di rallentamento del riscaldamento del Pianeta con la capacità delle imprese di restare competitive.

Poi c'è un filone che Metta definisce ancora più «visionario», legato al cervello e ai robot. All'Iit c'è una palazzina piena di robot, iCub è diventata ormai una specie di icona per i robot umanoidi. «Algoritmi sempre più sofisticati, i robot interattivi che interagiscono in maniera naturale, il piano *brain and machines* mira alla comprensione della computazione nel cervello e sui metodi di apprendimento automatico per i sistemi». Una strada centrale quella del dialogo tra macchine e umani e che può rivelarsi decisiva ad esempio per persone con disturbi neurologici o con autismo.

Sulla medicina di precisione, la grande svolta dell'Iit sarà un territorio nel quale l'Iit intende andare avanti: «Il nome è diventato famoso con il Covid, ma le nostre ricerche erano partite sin dal 2017. Ci sono aspetti computazionali sui qua-

li investire e crescere», aggiunge. Un mondo fatto di numeri, di calcoli sempre più veloci. «L'AI legata ai nuovi materiali, dalla produzione di ammoniaca per i fertilizzanti alla chimica per l'elettrolisi. Studi su come i farmaci interagiscono con una molecola». Ma a cosa serve? «Ad esempio ad abbattere i costi per i nuovi farmaci di precisione».

La salute resta uno dei punti a cui l'Iit è sempre stato orientato: «Dai dispositivi intelligenti per fornire terapie al monitoraggio dello stato di salute o il lavoro che stiamo portando avanti con l'Inail. Abbiamo sempre creduto molto nella robotica assistiva», sottolinea Metta.

L'assistenza in remoto come chiave per migliorare la cura dei pazienti e ridurre i costi. Un tema di nuove competenze e di rete con le imprese: «Sono molti i programmi di collaborazione per studiare e allargare i campi di applicazione. In questo ci aiuta la governance molto snella dell'Istituto».

### La velocità

Due mila ricercatori e ricercatrici che arrivano da 70 Paesi, almeno il 20% sono italiani di ritorno, il 30% stranieri. E i fondi? Dallo Stato arriva circa il 70% delle risorse, il 30% con fondi legati ad esempio all'European Research council op-

pure grant industriali. «Il punto — sottolinea Metta — è che bisogna fare sempre più in fretta, la velocità nell'innovazione è sempre stata rilevante, ma ora lo è di più. Devo dire che le valutazioni alle quali ci sottoponiamo, ci dicono che abbiamo le stesse performance del Fraunhofer Institute. Un orgoglio». Più che legittimo. E un mondo nel quale gli esperimenti simulati stanno diventando una realtà sempre più diffusa, prima di costruire un aereo con l'alluminio viene costruito il suo gemello attraverso il software. Il gemello in grado di assomigliare in tutto e per tutto a quello vero. «Il cambiamento epocale legato all'aumento della capacità di calcolo, ai dati che ci arrivano dagli strumenti di misura è soltanto all'inizio», dice il direttore scientifico.

Con una grande attenzione verso il mercato e le imprese. L'anno scorso è stato avviato un progetto per realizzare una bioplastica da scarti vegetali. «Adesso stiamo partendo con la produzione. Siamo pronti con il primo impianto». E poi oltre ai cinque programmi bandiera, ci sono due frontiere: l'economia dello spazio e i beni culturali, a partire dal Center for culturale Heritage Technology di Venezia. Sulla conservazione del patrimonio culturale in Italia. Ma non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



#### ● La storia

Fondato nel 2003, l'Istituto italiano di tecnologia può contare su 18 centri: 16 nel nostro Paese e 2 negli Usa per un totale di 50.000 mq di laboratori. Basandosi su una contaminazione di conoscenze e tecnologie, operano per l'Iit quasi 2.000 ricercatori (il 43% sono donne) con un'età media di 36 anni, che arrivano da 70 Paesi: almeno il 20% sono italiani di ritorno, il 30% stranieri. Dallo Stato arriva il 70% delle risorse, il restante 30% sono fondi legati ad esempio all'European Research council o grant industriali.





**Robotico**

Giorgio Metta, 54 anni,  
esperto di robotica  
è direttore scientifico  
dell'it dal 2019



Photo: A. ABRUSCI, ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA



**CONTRATTO  
DEGLI STUDI:  
WELFARE,  
LAVORO AGILE  
E MATERNITÀ  
PIÙ TUTELATA**

# Lavoro agile e welfare, così si aggiorna il contratto degli studi

di **Valeria Uva**  
— a pagina 12



**Il Ccnl.** I 400 euro di una tantum anche con fringe benefit. Accordo preventivo su presenze e smart working. Dal 2025 cresce l'indennità di maternità

**Valeria Uva**

Il contratto degli studi professionali si adatta alle nuove spinte del mercato del lavoro: largo al welfare e al lavoro agile, più flessibilità per il rinnovo dei contratti a termine, più tutele per la maternità.

Sono queste le chiavi di lettura della parte normativa del Ccnl studi professionali, scaduto a marzo 2018 e rinnovato con la firma del 16 febbraio (si veda il Sole 24 Ore del 17 febbraio). Proprio perché scaduto da così tanto tempo e giunto al rinnovo dopo la "rivoluzionaria" esperienza della pandemia, il contratto ha dovuto adattarsi a tanti mutamenti che hanno investito anche il mondo degli studi professionali.

Il nuovo Ccnl firmato dalle parti sociali (Confprofessioni per i datori di lavoro, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs quali sindacati di categoria) ha durata triennale, dal 1° marzo 2024, anche se formalmente è ancora soggetto a convalida sia da parte dei datori di lavoro sia dei rappresentanti dei lavoratori.

## Gli aumenti

A regime, gli incrementi vanno da un minimo di 187 euro del 5° e ultimo livello ai 303 mensili dei quadri. Il livello intermedio (il terzo) prevede 215 euro di aumento a regime, a dicembre 2026. Gli aumenti sono suddivisi in quattro tranche: marzo 2024, ottobre 2024, ottobre 2025 e dicembre 2026.

Per i professionisti datori di lavoro aumenta anche la quota di contribuzione alla bilateralità: 7

euro in più a dipendente per un totale di 29 euro mensili da versare ai due enti bilaterali: Cadiprof ed Ebipro. La prima eroga l'assistenza sanitaria integrativa e il secondo il welfare per dipendenti e professionisti (rimborsando ad esempio per i primi molte delle spese per i figli tra cui tasse universitarie, sport, asili etc). Il Ccnl punta molto sulla piena adesione alla bilateralità introducendo anche una ulteriore penalizzazione per chi non aderisce: non solo aumenta la quota da versare in busta paga al lavoratore (da 32 a 43 euro mensili in luogo del contributo da 29 euro)



**Penalizzato chi non aderisce alla bilateralità: contributi più alti e rimborsi diretti delle prestazioni**

ma viene previsto, per la prima volta, l'obbligo per il datore di rimborsare al dipendente lo stesso importo che gli sarebbe stato riconosciuto con l'adesione dal welfare di Cadiprof o Ebipro. Un forte disincentivo per spingere ancora di più verso la piena adesione a questi istituti.

Il lungo periodo di mancato rinnovo contrattuale è compensato con un'una tantum di 400 euro, uguale per tutti i livelli, da erogare per metà a maggio 2024 e per l'altra metà a maggio del prossimo anno.

## Il welfare

Ma proprio su questa una tantum si inserisce una delle novità di

questo Ccnl. Per la prima volta si dà la possibilità ai datori di lavoro di riconoscere i 400 euro di una tantum sotto forma di welfare (non imponibile fiscalmente), anziché direttamente in busta paga. Sta poi al datore la scelta fra tutti gli strumenti di welfare «previsti dalla normativa vigente».

Rientra sempre tra le novità in tema di welfare l'apertura di Cadiprof all'assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei dipendenti. Si tratta di un percorso da strutturare ma il Ccnl firmato fissa il principio, spiegando che i contributi bilaterali serviranno anche a «estendere le coperture sanitarie ai familiari dei lavoratori iscritti».

## Il lavoro agile

Il contratto disciplina sia il telelavoro (da casa) che il lavoro agile (da qualsiasi luogo). Di fatto viene recepito nel Ccnl l'accordo del 2021 tra le parti sociali su questo tema. Con alcuni adattamenti pensati per la specificità degli studi. Molto è demandato all'accordo individuale obbligatorio tra le parti, che deve anche stabilire in anticipo le giornate in presenza o da remoto. Queste ultime se non fruite non possono essere recuperate. Resta ovviamente garantito il diritto alla disconnessione e un orario flessibile «eventualmente con la previsione di fasce di reperibilità». Priorità nella concessione dello smart working viene data alle neomamme, ai genitori con figli fino a 8 anni e a dipendenti con familiari disabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I numeri

# 400

### Euro una tantum

Questo è l'importo unico per tutti a compensazione del periodo di mancato rinnovo del Ccnl (dal 2018 a febbraio 2024). Erogati in due tranches, a maggio del 2024 e del 2025, possono essere convertiti in welfare

# 24

### Mesi in più

Per il rinnovo dei contratti a tempo determinato oltre il limite dei primi 12 mesi. Il Ccnl prevede due causali, che ne estendono la durata, legate a nuovi incarichi dello studio o a fusioni, aggregazioni e trasformazioni in società

# 215

### Euro di aumento medio

Previsti per chi è inquadrato nel terzo livello a regime, con la quarta e ultima tranche di aumento erogata a partire dal 1° dicembre 2026. Altre tre tranches scattano da: 1° marzo 2024, 1° ottobre 2024 e 1° ottobre 2025

## Gli altri istituti

### LE INNOVAZIONI

1

#### TRE I LIVELLI Contrattuali

Oltre al Ccnl nazionale è prevista una contrattazione di secondo livello regionale e una anche aziendale. In queste sedi le parti possono definire intese sull'orario di lavoro, salute e sicurezza, flessibilità, formazione e attività sindacale. Gli accordi vanno inviati a Ebipro

2

#### IL PRATICANTATO In apprendistato

Rispetto al contratto del 2015, il nuovo accordo definisce nel dettaglio le modalità per svolgere il praticantato con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. La retribuzione è prevista in percentuale, la durata minima è di sei mesi e la formazione di 300 ore. Per la effettiva attivazione sono necessari protocolli con gli Ordini

3

#### L'APPRENDISTATO In tre tipologie

Negli studi sono previste tre tipologie di contratti di apprendistato: quello professionalizzante, quello per il diploma e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (nel cui ambito è compreso il tirocinio professionale). Per ogni contratto di apprendistato è prevista una retribuzione in percentuale e non a cottimo. Obbligatoria formazione e tutor. Il ruolo di tutor può essere assunto in automatico da un professionista iscritto all'Ordine

4

#### LE NUOVE FIGURE Da aggiornare

L'accordo prevede l'inserimento di alcune figure professionali (quali l'assistente di studio odontoiatrico) e istituisce un gruppo di lavoro per seguire l'evoluzione tecnologica e digitale del settore e tenere aggiornata la declaratoria contrattuale

5

#### LA MATERNITÀ Indennizzata al 90%

Da gennaio 2025 il datore di lavoro deve integrare dall'80 al 90% l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria. Il contratto si allinea alla normativa nazionale in tema di congedi parentali per la nascita e l'adozione di un figlio. Al padre spettano dieci giorni di astensione obbligatori, retribuiti al 100 per cento



**GAETANO STELLA**  
PRESIDENTE  
CONFPROFESSIONI

«L'aumento retributivo ha tenuto conto delle dinamiche inflattive e dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro che impattano sugli studi»

I SINDACATI  
In un quadro di stallo della contrattazione nel terziario questa intesa rappresenta un importante traguardo



**PANORAMA**

**FONDAZIONE INARCASSA**

## Per architetti e ingegneri l'Erasmus è più facile

I giovani architetti e ingegneri potranno accedere con più facilità al programma e ai fondi Erasmus per imprenditori. Fondazione Inarcassa e Materahub hanno firmato un accordo per implementare la partecipazione di questi giovani professionisti al programma europeo che prevede la possibilità di svolgere un periodo di lavoro all'estero in uno studio ospitante.

Il soggiorno può durare da uno a sei mesi e sono previsti dei rimborsi variabili a seconda del paese ospitante. Questo Erasmus è riservato a chi ha aperto la partita Iva da meno di tre anni (ma senza limite di età) ed è residente in uno dei Paesi dell'Unione europea. Nella prima fase occorre candidarsi tramite Cv ed esporre un progetto concreto o un'idea programmatica su <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-entrepreneurs/welcome>. Poi si attende una proposta dallo studio estero o si può attivamente cercare la partnership. Subito dopo è previsto l'intervento di sostegno di Materahub, una organizzazione che agisce come punto di contatto locale con la quale, una volta che l'abbinamento è approvato, il giovane firmerà un accordo di finanziamento. L'Erasmus per imprenditori è un programma rivolto a tutti i professionisti che vogliono potenziare le proprie competenze, sviluppare contatti internazionali grazie a un periodo all'estero (info su: [www.erasmus-entrepreneurs.eu](http://www.erasmus-entrepreneurs.eu)). In più Fondazione Inarcassa ha deciso di supportare gli interessati (che devono essere iscritti anche a Inarcassa) nella gestione delle candidature.



**ISCRIZIONI**

## Sei mesi per l'Albo R&S Rush finale per i Ctu

Sono aperte dal 21 febbraio per un semestre le iscrizioni di professioni, società ed enti di ricerca al nuovo Albo dei certificatori dei crediti di imposta per la ricerca e sviluppo. La piattaforma con le relative istruzioni su accesso e requisiti è online sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy dal 21 febbraio. Per iscriversi occorre certificare, oltre alla assenza di condanne per i reati individuati dal Dpcm del 15 settembre scorso, anche il possesso di un titolo di laurea «idoneo rispetto all'oggetto della certificazione». Il decreto direttoriale aggiunge che si intende idoneo il titolo «che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio». È necessario anche documentare di aver seguito 15 progetti di R&S collegati all'erogazione di benefici e contributi. Da notare che ogni anno questo requisito andrà implementato con le nuove attività, pena la sospensione dall'Albo. Le domande saranno valutate in 60 giorni.

Restano invece pochi giorni per l'iscrizione al nuovo Albo unico dei consulenti tecnici d'ufficio e periti tramite la piattaforma del ministero della Giustizia per coloro i quali erano già iscritti ai vecchi elenchi cartacei dei singoli tribunali. Il termine ultimo è lunedì 4 marzo. Mentre si aprirà il 1° marzo e resterà aperta fino al 30 aprile la finestra temporale dedicata alle nuove iscrizioni dei Ctu. Nessun limite temporale per i periti.

—V.Uv.

